

Versione HTML base

Versione per la stampa  
Mostra rif. normativi☐ Documento completo  
(50K)Legislatura 17<sup>a</sup> - 1<sup>a</sup> Commissione permanente - Resoconto sommario  
n. 344 del 02/12/2015

## Frontespizio

## ☒ IN SEDE REFERENTE

- ☒ (865 e connessi)  
Autorità nazionale  
diritti umani
- ☒ (2092 e connessi)  
Disposizioni in materia  
di cittadinanza

MAZZONI (AL-A)  
PRESIDENTECALDEROLI (LN-  
Aut)  
MALAN (FI-PdL  
XVII)  
PRESIDENTE  
MAZZONI (AL-A)  
GASPARRI (FI-PdL  
XVII)COCIANCICH (PD)  
DE PETRIS (Misto-  
SEL)  
CRIMI (M5S)  
CALDEROLI (LN-  
Aut)  
PRESIDENTE  
PRESIDENTE

- ☒ (1870 e 157) Terzo  
settore, impresa  
sociale e Servizio  
civile universale

LEPRI (PD)  
PRESIDENTE

- ☒ (302 e connessi)  
Lingua dei segni  
italiana

RUSSO (PD)

- ☒ (1434 e 1715) Vittime  
del dovere

GOTOR (PD)

- ☒ (1313) Inchiesta  
parlamentare costi  
enti partecipati o  
controllati

ENDRIZZI (M5S)

☒ CONVOCAZIONE DI  
UN'ULTERIORE  
SEDUTA

PRESIDENTE

## ☒ ALLEGATO

EMENDAMENTI AL  
DISEGNO DI LEGGE  
1870AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

MERCOLEDÌ 2 DICEMBRE 2015

344<sup>a</sup> Seduta

Presidenza della Presidente

FINOCCHIARO

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Manzione  
e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti.**La seduta inizia alle ore 14,35.*

## IN SEDE REFERENTE

**(1908) MANCONI e MAZZONI. - Istituzione del Garante  
nazionale dei diritti umani****(865) Emma FATTORINI ed altri. - Istituzione della  
Commissione nazionale per la promozione e la tutela dei diritti  
umani****(1939) MORRA. - Istituzione della Commissione nazionale  
indipendente per la promozione e la protezione dei diritti  
umani e delle libertà fondamentali**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 giugno.

Il relatore MAZZONI (AL-A) propone di adottare il disegno di legge  
n. 1908 come testo base per il seguito dell'esame.

La Commissione conviene.

La PRESIDENTE propone di fissare il termine per la presentazione di  
eventuali emendamenti, da riferire al disegno di legge n. 1908,  
adottato quale testo base, alle ore 13 di martedì 15 dicembre.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**(2092) Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre disposizioni in materia di cittadinanza**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Di Lello ed altri; Vendola ed altri; Bressa; Bressa; Caterina Pes ed altri; Sandra Zampa; Caparini ed altri; Bersani ed altri; Vaccaro; Marazziti ed altri; Fedi ed altri; Francesca La Marca ed altri; Caruso ed altri; Gozi; Renata Bueno ed altri; Caruso ed altri; Porta ed altri; Renata Polverini; Sorial ed altri; Merlo e Borghese; Elena Centemero; Bianconi; Dorina Bianchi; Fucsia Fitzgerald Nissoli ed altri; Marilena Fabbri ed altri

**(17) Ignazio MARINO ed altri. - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di introduzione dello ius soli**

**(202) Loredana DE PETRIS ed altri. - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza**

**(255) DI BIAGIO e MICHELONI. - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza**

**(271) MANCONI e TRONTI. - Disposizioni in tema di acquisto della cittadinanza italiana**

**(330) CASSON ed altri. - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza**

**(604) GIOVANARDI e COMPAGNA. - Disposizioni relative all'acquisto della cittadinanza italiana**

**(927) Stefania GIANNINI ed altri. - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza**

**(967) Laura BIANCONI ed altri. - Modifiche alla legge 9 febbraio 1992, n. 91 recante nuove norme sulla cittadinanza**

**- e petizioni nn. 147, 324, 428 e 1030 e voto regionale n. 38 ad essi attinenti**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 1° dicembre.

Il senatore **CALDEROLI** (LN-Aut) avanza una questione pregiudiziale, ai sensi dell'articolo 43, comma 3, del Regolamento.

Ritiene opportuna, infatti, una riflessione approfondita sulle complesse questioni connesse al tema della cittadinanza.

In primo luogo, appare indubbio, a suo avviso, che i gravi attentati terroristici di Parigi abbiano determinato l'esigenza di un ripensamento, a livello internazionale, degli accordi relativi alla gestione dei flussi migratori, con riferimento non solo al regolamento di Dublino, ma anche all'applicazione del Trattato di Schengen.

Il testo approvato dalla Camera dei deputati, invece, fa riferimento al quadro normativo vigente nell'Unione europea, soprattutto in relazione al diritto di soggiorno permanente, riconosciuto al cittadino dell'Unione europea che abbia soggiornato legalmente e in via

continuativa per cinque anni nel territorio nazionale, e al permesso di soggiorno dell'Unione europea per soggiornanti di lungo periodo.

A suo avviso, bisognerebbe modificare le norme in materia di cittadinanza, alla luce dell'attuale contesto storico e tenendo conto delle primarie esigenze di sicurezza dei cittadini, bene primario che le società europee sono oggi chiamate a tutelare.

Con precipuo riferimento alle disposizioni contenute nel disegno di legge all'esame, ritiene che - in alcune ipotesi - sarebbe necessaria una più approfondita riflessione. Alcune norme dovrebbero essere completamente riconsiderate.

Ad esempio, in ragione dell'elevato numero di minori non accompagnati che entrano nel territorio nazionale, potrebbe risultare eccessivamente estensiva la norma di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 91 del 1992, in base alla quale è cittadino italiano il figlio di ignoti trovati nel territorio della Repubblica.

Con i disegni di legge in titolo, invece, si propone una estensione - a suo avviso improvida - delle modalità di acquisto della cittadinanza secondo il principio dello *ius soli*. Con riferimento ai minori, questa misura appare ultronea, dal momento che anche ai minori stranieri non accompagnati sono in ogni caso garantiti dalla legislazione vigente i diritti relativi al soggiorno temporaneo, alle cure sanitarie, all'avviamento scolastico. Si potrebbe ipotizzare, allora, che la normativa sia piuttosto finalizzata al riconoscimento, al compimento del diciottesimo anno di età, del diritto di voto. A suo avviso, tuttavia, sarebbe quanto mai avventata e irresponsabile una scelta che rischia di compromettere l'identità culturale del Paese e la sua sicurezza per mere ragioni elettorali.

Il senatore [MALAN](#) (*FI-PdL XVII*) avanza una questione pregiudiziale, ai sensi dell'articolo 43, comma 3, del Regolamento. Osserva che le nuove disposizioni potrebbero determinare una disparità di trattamento nei confronti degli stranieri nati in Italia che abbiano più di 20 anni al momento dell'entrata in vigore della legge, ai quali si applicherebbe la normativa vigente. Costoro, infatti, potrebbero acquisire la cittadinanza solo mediante dichiarazione di volontà espressa, qualora abbiano risieduto legalmente senza interruzioni in Italia, fino al raggiungimento della maggiore età.

Inoltre, la nuova fattispecie di acquisto della cittadinanza per nascita non potrebbe essere applicata ai cittadini europei, dal momento che solo i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione possono essere titolari di permesso di soggiorno dell'Unione europea per soggiornanti di lungo periodo.

Esprime, comunque, forti perplessità sull'impianto complessivo del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, che sembra incentivare ulteriormente l'ingresso di extracomunitari nel Paese, nonostante la crescente pressione dei flussi migratori. Peraltro, si tratta di persone che non parlano la lingua italiana e prive di qualifiche professionali, le quali perciò non sarebbero in grado di contribuire allo sviluppo economico e sociale.

Infatti, con le nuove disposizioni, potrebbero richiedere la cittadinanza italiana, a favore dei figli minori che abbiano concluso un ciclo di istruzione o formazione professionale, anche quei genitori provenienti da Paesi extraeuropei, i quali in realtà non sarebbero interessati a rimanere sul territorio nazionale, preferendo - dopo un breve periodo di soggiorno in Italia - trasferirsi in un altro Paese o tornare in quello di origine.

Si determinerebbe così un notevole incremento della platea, già

particolarmente consistente, di quanti - acquisita la cittadinanza italiana - avrebbero diritto alle prestazioni sociali e previdenziali. Ciò potrebbe avere effetti molto negativi sul sistema sanitario e sul *welfare*.

Pertanto, a suo avviso, senza modificare la normativa vigente, sarebbe preferibile accelerare l'*iter* amministrativo per il riconoscimento della cittadinanza italiana a coloro che hanno maturato i requisiti prescritti, a conclusione di un percorso di integrazione sociale, culturale e linguistica e di effettiva condivisione dei principi costituzionali.

La **PRESIDENTE** avverte che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 93 del Regolamento, sulle proposte di questione pregiudiziale si svolgerà un'unica discussione, nella quale potrà prendere la parola non più di un rappresentante per ogni Gruppo parlamentare per non più di dieci minuti.

Il senatore **MAZZONI** (AL-A) concorda sulla opportunità del riconoscimento della cittadinanza solo al termine di un effettivo processo di integrazione. Tuttavia, ritiene imprescindibile l'esigenza di adeguare la normativa in materia, proprio in ragione del mutato contesto internazionale e della trasformazione della società italiana. Ciò consentirebbe di contrastare l'acuirsi di tensioni sociali, connesse anche alla situazione di emarginazione dei giovani immigrati di seconda e terza generazione.

Se, da un lato, occorre gestire i flussi migratori, essendo realisticamente impossibile bloccarli, dall'altro bisogna prendere atto del notevole aumento di minori stranieri presenti in Italia, i quali hanno il diritto di acquisire la cittadinanza del Paese nel quale vivono e studiano, senza dover attendere il raggiungimento della maggiore età.

Del resto, con le norme in esame non si determina, a suo avviso, una estensione indiscriminata dell'acquisizione della cittadinanza, in quanto sono previsti specifici requisiti per il suo riconoscimento, in particolare con riferimento al principio dello *ius culturae*. Sottolinea che tale impostazione potrebbe risultare particolarmente efficace e suscettibile di produrre risultati ben più soddisfacenti rispetto a modelli fondati sul multiculturalismo, che invece - a suo avviso - non ha favorito alcun reale processo di integrazione degli stranieri.

Annuncia, pertanto, un voto contrario.

Il senatore **GASPARRI** (FI-PdL XVII) ritiene insufficienti le analisi di tipo sociologico, che individuano soltanto nella situazione di emarginazione degli immigrati di seconda e terza generazione e nel degrado delle periferie urbane le cause delle reazioni violente o, addirittura, degli atti terroristici.

Certamente, l'acquisizione della cittadinanza dovrebbe avvenire solo a seguito di un effettivo processo di integrazione, della verifica di una reale adesione ai valori democratici e ai principi costituzionali, eventualmente anche attraverso cerimonie solenni, finalizzate a enfatizzare l'importanza dell'acquisizione dello *status civitatis*, presupposto per l'esercizio dei diritti, ma anche per l'adempimento dei doveri.

Rileva che, a volte, gli stranieri che hanno acquistato la cittadinanza in un Paese occidentale continuano ad adottare i propri modelli culturali e non accettano gli stili di vita delle democrazie più avanzate.

Basti pensare ai casi di mutilazioni genitali femminili o di sottomissione della donna, fenomeni che purtroppo si registrano anche in Occidente.

Pertanto, sarebbe opportuna maggiore prudenza in tema di cittadinanza, anche considerando che la normativa è stata modificata solo nel 1992, peraltro al fine di rendere più rigorosi i criteri per il conseguimento della cittadinanza in base allo *ius soli*. In quell'occasione, infatti, il periodo di permanenza dello straniero sul territorio italiano, quale presupposto per ottenere la cittadinanza, fu elevato da 5 a 10 anni.

Nell'auspicare quindi una riflessione approfondita, annuncia un voto favorevole.

Il senatore [COCIANCICH](#) (PD) ritiene fuorviante analizzare la materia della cittadinanza alla luce dei recenti attentati. Infatti, finora non è stata accertata alcuna connessione tra il fenomeno migratorio e quello del terrorismo.

Auspica, pertanto, una riflessione ampia e serena sui disegni di legge in titolo, scevra da condizionamenti legati alla errata percezione - diffusa in molti Paesi e in particolare in Italia, come dimostra un recente studio Ipsos-Mori - circa la reale presenza degli stranieri, e in particolare quelli di religione musulmana, nel territorio nazionale. Dai dati, infatti, risulta che il fenomeno ha dimensioni piuttosto contenute.

A suo avviso, non sono condivisibili le preoccupazioni sulla tenuta del sistema sanitario e previdenziale: infatti, un'analisi comparativa di costi e benefici della presenza degli stranieri in Italia ha dimostrato l'importanza del loro contributo per il mantenimento dell'attuale organizzazione del *welfare*.

D'altro canto, ritiene indispensabile il riconoscimento della parità sotto il profilo dei rapporti civili, sociali, culturali e politici di persone che comunque vivono e lavorano in Italia, in coerenza con il principio di uguaglianza, sancito dall'articolo 3 della Costituzione, fondamento del patto repubblicano.

Annuncia, pertanto, un voto contrario.

La senatrice [DE PETRIS](#) (Misto-SEL) ritiene che le proposte di questione pregiudiziale siano da respingere, come affermato dal senatore Cociancich, proprio richiamando il principio di uguaglianza.

Il riconoscimento della cittadinanza, a suo avviso, è uno degli strumenti indispensabili per rimuovere gli ostacoli che limitano la valorizzazione della persona nella società, per contrastare qualsiasi forma di discriminazione, anche religiosa. Sarebbe irragionevole, infatti, negare la cittadinanza a bambini già pienamente integrati, che condividono il patrimonio linguistico e culturale degli italiani.

Auspica il superamento del principio dello *ius sanguinis*, legato a una concezione ottocentesca della questione della cittadinanza, annuncia un voto contrario.

Il senatore [CRIMI](#) (M5S), a nome del Gruppo, annuncia che si asterrà dalla votazione.

Ritiene, infatti, che il testo approvato dalla Camera dei deputati non sia del tutto condivisibile, in quanto introduce una forma attenuata di *ius soli*, sostanzialmente al fine di correggere alcune anomalie determinate dalla normativa vigente. Tuttavia, valuta positivamente l'introduzione di norme a vantaggio dei minori, sebbene l'acquisto

della cittadinanza nella minore età non determini particolari benefici, essendo già ampie le garanzie a favore dei bambini stranieri.

A suo avviso, le considerazioni sul particolare contesto storico e sulla diffusione dell'integralismo islamico non dovrebbero condizionare il dibattito. Del resto, l'estensione delle modalità di acquisto della cittadinanza potrebbe rivelarsi un fattore decisivo proprio per favorire i processi di integrazione, per contrastare il terrorismo e l'intolleranza, attraverso una risposta di tipo culturale, a difesa dei valori di libertà e uguaglianza.

Ritiene necessario, quindi, esaminare nel merito i disegni di legge in titolo, anche al fine di apportare alcune modifiche. Ad esempio, sarebbe opportuna una verifica della conoscenza della lingua italiana.

Il senatore **CALDEROLI** (LN-Aut), dopo aver annunciato il proprio voto favorevole, ritiene necessario un approfondimento sulla consistenza della platea dei soggetti che potrebbero beneficiare dell'estensione delle modalità di acquisto della cittadinanza italiana.

In ogni caso, sottolinea che il testo trasmesso dalla Camera dei deputati presenta numerose incongruenze e molteplici criticità.

La **PRESIDENTE** avverte che, ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, sulla questione pregiudiziale, benché sollevata con più proposte diversamente motivate, dal senatore Calderoli e dal senatore Malan, si effettuerà un'unica votazione.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, posta ai voti, la questione pregiudiziale è respinta.

La **PRESIDENTE** dichiara, quindi, aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**(1870) Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale**, approvato dalla Camera dei deputati

**(157) Laura BIANCONI. - Modifiche alla legge 11 agosto 1991, n. 266, in materia di organizzazioni di volontariato - e petizione n. 849 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 29 settembre.

Il relatore **LEPRI** (PD) ritira l'emendamento 3.1 e presenta gli ulteriori emendamenti 1.100 e 3.100, pubblicati in allegato.

La **PRESIDENTE** propone di fissare alle ore 12 di venerdì 4 dicembre il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti agli emendamenti 1.100 e 3.100 del relatore.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**(302) DE POLI. - Riconoscimento della lingua italiana dei segni**

**(1019) Nicoletta FAVERO ed altri. - Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva e per il riconoscimento della lingua dei segni italiana**

**(1151) PAGLIARI ed altri. - Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile, nonché per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde, sordo-cieche e con disabilità uditiva in genere**

**(1789) CONSIGLIO. - Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile e per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde e sordo-cieche**

**(1907) AIELLO. - Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile e per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde e sordo-cieche**

**- e petizione n. 765 ad essi attinenti**

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore **RUSSO (PD)** riferisce sui disegni di legge in titolo, che introducono importanti disposizioni in favore delle persone non udenti, in coerenza con deliberazioni di organismi comunitari e internazionali, promuovendo il loro inserimento sociale, educativo e lavorativo, anche attraverso il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS), come lingua della minoranza linguistica dei sordi, ritenuta meritevole della tutela di cui all'articolo 6 della Costituzione.

Si sofferma, innanzitutto, sui disegni di legge n. **302**, d'iniziativa del senatore De Poli, e n. **1019**, a prima firma della senatrice Favero, che prevedono il riconoscimento della LIS come lingua non territoriale propria della comunità dei sordi, in ragione della sua specifica morfologia, sintattica e lessicale.

È prevista l'adozione di uno o più regolamenti governativi di attuazione, in considerazione dei risvolti tecnici che tale normativa comporta, oltre all'intesa in sede di Conferenza unificata, a motivo delle competenze regionali in materia di assistenza sociale. Nell'elaborazione dei regolamenti sarà possibile coinvolgere l'ente preposto istituzionalmente alla tutela dei sordi, nonché le associazioni maggiormente rappresentative per la tutela e la promozione dei diritti delle persone sorde.

I due provvedimenti stabiliscono, inoltre, che la LIS possa essere utilizzata in giudizio e nei rapporti dei cittadini con le pubbliche amministrazioni.

Il testo proposto dal senatore De Poli garantisce l'insegnamento della LIS nelle scuole primaria e secondaria di primo grado, per consentire ai bambini sordi un pieno sviluppo cognitivo nell'ambito della propria

comunità, che includa persone sorde e udenti, nonché un pieno accesso all'istruzione, alla cultura e all'inserimento lavorativo e sociale. A tal fine, è garantito altresì l'utilizzo dell'interprete della LIS nelle scuole superiori e nelle università.

Il disegno di legge n. 1019 che, con alcune modificazioni, ripropone il testo del provvedimento esaminato dalla Camera la scorsa legislatura, prevede che gli interventi diagnostici precoci per tutti i bambini nati o divenuti sordi o sordociechi, ai fini dei necessari interventi protesici o logopedici, siano inseriti tra i livelli essenziali delle prestazioni. È altresì promossa la ricerca scientifica e tecnologica per favorire un impiego sempre più diffuso delle tecnologie visive e acustiche necessarie per la comunicazione e l'accesso all'informazione. Sono determinate le modalità di utilizzo della LIS in ambito scolastico e universitario, nonché di altre tecniche, anche informatiche, volte a favorire la comunicazione delle persone con disabilità. È promossa la diffusione della LIS e delle tecnologie per la sottotitolazione, con particolare riferimento alle trasmissioni televisive, ed è favorita la rimozione di ogni barriera che limiti la partecipazione delle persone sorde e sordocieche alla vita collettiva.

Anche i disegni di legge n. 1151, a prima firma del senatore Pagliari, n. 1789, d'iniziativa del senatore Consiglio, e n. 1907, presentato dal senatore Aiello, sono volti a favorire la partecipazione delle persone con disabilità uditiva alla vita collettiva, garantendo la diffusione e l'utilizzo della lingua dei segni e di tutti gli altri strumenti di accesso alla comunicazione.

È assicurata la libertà di scelta delle persone disabili e delle loro famiglie in merito alle modalità di comunicazione, ai percorsi educativi e agli ausili utilizzati per il raggiungimento della piena integrazione sociale.

Particolare attenzione è volta a promuovere l'accessibilità alla comunicazione, all'informazione, ai luoghi e agli spazi pubblici e privati e ai rapporti con la pubblica amministrazione, anche attraverso la prestazione di servizi di interpretariato nella LIS e nella LIS tattile.

In ambito scolastico, è garantita la prestazione di tutti i servizi a sostegno degli alunni sordi, nonché l'accessibilità all'istruzione universitaria e post-universitaria.

Sono altresì previste misure di garanzia delle pari opportunità delle persone con disabilità uditiva nei luoghi di lavoro, così come nelle strutture che forniscono servizi sanitari, di pronto soccorso e cura. Attraverso la realizzazione di servizi di interpretariato nella LIS e di sottotitolazione, è assicurata la piena accessibilità del patrimonio artistico e culturale italiano, la fruizione di eventi culturali e ricreativi nonché la pratica sportiva e l'uso dei mezzi pubblici di trasporto.

In particolare, i disegni di legge n. 1151 e n. 1789, oltre a sostenere la prevenzione e la cura della sordità, riconoscono e tutelano la LIS e la lingua dei segni tattile, promuovendo altresì l'insegnamento della lingua italiana parlata e scritta, l'oralismo e il bilinguismo (lingua italiana parlata/LIS).

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**(1434) GASPARRI e SCOMA. - Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo terroristico**

**(1715) DI BIAGIO ed altri. - Estensione alle vittime del**



## ***dovere e della criminalità organizzata dei benefici riconosciuti alle vittime del terrorismo***

### **- e petizioni nn. 91 e 715 ad essi attinenti**

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore **GOTOR** (PD) riferisce sui disegni di legge in titolo, soffermandosi in primo luogo sul disegno di legge n. **1715**, d'iniziativa del senatore Di Biagio e di altri senatori. Esso ha l'obiettivo di colmare le disparità di trattamento esistenti nei confronti delle vittime del dovere, cioè magistrati, personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e dei Vigili del fuoco e, più in generale, dipendenti pubblici nell'esercizio delle loro funzioni, che hanno riportato invalidità permanenti o sono deceduti nel servizio prestato alle istituzioni e all'intera collettività, nello svolgimento di attività quali il contrasto alla criminalità, i servizi di ordine pubblico e pubblico soccorso, il presidio di infrastrutture civili e militari, la tutela della pubblica sicurezza.

La stratificazione di diversi interventi normativi, con i quali si sono riconosciuti benefici e provvidenze ai caduti nell'esercizio del dovere a difesa della legalità, nonché ai loro familiari, ha determinato una sperequazione di trattamento, in ragione della differente matrice criminale dei gravi fatti delittuosi. Si è introdotta, in tal modo, una distinzione tra le vittime del terrorismo, quelle della criminalità organizzata e le altre vittime del dovere, con l'attribuzione di differenti misure di ristoro dei danni subiti. Tale disparità si è accentuata con la legge di stabilità per il 2014, che ha attribuito ulteriori benefici alle vittime del terrorismo.

L'articolo 1, quindi, estende alle vittime del dovere e della criminalità organizzata i benefici previsti dalla legge n. 206 del 2004, mentre l'articolo 2 chiarisce la corretta interpretazione delle norme emanate a favore delle vittime del terrorismo ed estese alle vittime del dovere e della criminalità organizzata con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 243 del 2006. Infatti, in fase applicativa, può accadere che l'estensione dei benefici subisca adattamenti e restrizioni tali da frustrare l'intento perequativo del legislatore.

L'articolo 3 prevede l'introduzione di una Giornata nazionale in memoria delle vittime del dovere, da celebrare il 2 giugno, in coincidenza con la Festa della Repubblica.

L'articolo 4 stabilisce l'assegnazione di un'onorificenza alle vittime del dovere e della criminalità organizzata, come già avviene nei confronti delle vittime del terrorismo. Infine, gli articoli 5 e 6 recano disposizioni relative alla copertura finanziaria e all'entrata in vigore della legge.

Il disegno di legge n. **1434**, d'iniziativa del senatore Gasparri, prevede - all'articolo 1 - l'istituzione di un Fondo di rotazione, alimentato in parte da contributi statali e in parte da somme derivanti dai beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, per il risarcimento dei danni subiti dalle vittime del terrorismo. Infatti, spesso accade che costoro non riescano a ottenere alcun tipo di ristoro, in quanto i beni dei condannati vengono confiscati dallo Stato, nel medesimo giudizio nel quale le parti offese si sono costituite parti civili, oppure in sede di applicazione delle misure di prevenzione. Le modalità di accesso al Fondo sono disciplinate dall'articolo 2.

L'articolo 3 prevede l'istituzione di un Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo terroristico, presso il Ministero dell'interno.

Gli articoli 4 e 5 regolano, rispettivamente, le modalità di proposizione e di gestione della domanda di accesso al Fondo per il risarcimento dei

danni.

Infine, l'articolo 6 prevede che la gestione del Fondo sia disciplinata da un apposito regolamento di attuazione, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, mentre l'articolo 7 reca la copertura finanziaria, valutata in 10 milioni di euro all'anno.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**(1313) Ornella BERTOROTTA ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno dei costi degli enti costituiti o partecipati nonché delle società partecipate o controllate dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni**, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

**- e petizione n. 958 ad esso attinente**

(Esame e rinvio)

Il relatore **ENDRIZZI (M5S)** riferisce sul disegno di legge n. **1313**, d'iniziativa della senatrice Bertorotta e di altri senatori, il quale prevede l'istituzione di una Commissione di inchiesta sul fenomeno dei costi degli enti costituiti o partecipati nonché delle società partecipate o controllate dallo Stato, dalle Regioni, dalle province e dai comuni.

L'opinione pubblica e gli organi di informazione hanno da tempo riservato particolare attenzione a questo fenomeno, anche con riferimento ai costi degli amministratori, dei dipendenti e dei consulenti di tali società. Tali costi rappresentano, infatti, una percentuale assai elevata dei costi complessivi, che ovviamente varia considerevolmente da società a società. Inoltre, sono stati evidenziati l'ipertrofia della composizione degli organi e dei consigli di amministrazione di tali società rispetto alla rilevanza economica e alle attività svolte, gli emolumenti dei componenti di tali organi, sensibilmente più elevati rispetto a società private di analoghe dimensioni e volumi di fatturato, nonché gli elevati costi aggiuntivi dell'attività amministrativa sotto forma di spese di rappresentanza e missione, vetture aziendali, arredo di uffici e personale di segreteria esclusivo.

In merito al personale, è stata sottolineata l'esistenza di una percentuale - assolutamente sproporzionata - di personale a cui viene riconosciuto il livello direttivo. In molti casi, l'insieme dei costi di personale amministrativo, direttivo e operativo appare sproporzionato - in percentuale - rispetto agli altri costi aziendali delle società pubbliche, dando luogo a costi complessivi di esercizio non sempre coperti dai proventi ordinari derivanti dall'attività svolta e quindi in molti casi gravanti sul bilancio degli enti pubblici di controllo, con trasferimenti a copertura, diretta o indiretta, dei disavanzi di tali enti e con conseguente concorso all'incremento del disavanzo pubblico, oggi soggetto ai vincoli del patto di stabilità europeo e a quello nazionale.

A tale proposito, rileva che proprio l'assoggettamento al patto di stabilità anche di tali fonti di spesa e l'eventuale traslazione dei relativi disavanzi sugli enti pubblici controllanti determina una

contrazione delle disponibilità di spesa sociale di tali soggetti giuridici e dei relativi enti pubblici.

In questo contesto, il Parlamento, al fine di esercitare pienamente le sue funzioni legislative e di indirizzo politico, deve essere messo nelle condizioni di potere acquisire informazioni circa la complessità del fenomeno in questione, procedendo a una più ampia e dettagliata ricognizione del numero, della tipologia, della qualità delle società pubbliche, dei costi amministrativi e di personale.

Come noto, l'articolo 82 della Costituzione stabilisce che la Commissione di inchiesta proceda alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. I poteri coercitivi che la Commissione d'inchiesta può esercitare sono naturalmente quelli propri della fase "istruttoria" delle indagini giudiziarie, dal momento che la Commissione è priva di poteri giudicanti e non può quindi accertare reati e irrogare sanzioni. La Commissione può quindi disporre ispezioni e perquisizioni personali e domiciliari, sequestri, intercettazioni telefoniche, perizie, ricognizioni, esperimento di prove testimoniali e accompagnamento coattivo dei testi renitenti. La Commissione deve comunque assicurare il rispetto dei diritti fondamentali di difesa discendenti dal disposto dell'articolo 24 della Costituzione, riconoscendo, ad esempio, il diritto all'assistenza del difensore ogni volta che il suo mancato esercizio possa pregiudicare la posizione processuale della persona interrogata.

Il parallelismo con i poteri della magistratura si estende anche agli aspetti relativi alle limitazioni dei poteri della Commissione stessa. In via generale, si può affermare che lo svolgimento dell'inchiesta trova gli stessi limiti che la vigente legislazione pone alle indagini dell'autorità giudiziaria, fermo restando che l'atto istitutivo della Commissione può disporre di ulteriori, ovvero prevedere l'inapplicabilità nei confronti della Commissione stessa di disposizioni limitative dell'attività d'indagine dell'autorità giudiziaria.

Entro questa cornice giuridica di carattere generale si inserisce il disegno di legge ora all'esame della Commissione.

Esso si compone di otto articoli. L'articolo 1 attribuisce alla Commissione il compito di individuare quali siano le società di natura giuridica privatistica controllate o collegate, nonché gli enti, i consorzi di diritto o di fatto, tipici o atipici, costituiti o partecipati dallo Stato, dalle Regioni, dalle province e dai comuni operanti in Italia o all'estero. Per ciascuna società, provvederà ad acquisire dati in ordine alla consistenza di capitale e alle funzioni, ai settori di intervento, al fatturato e ai proventi finanziari ordinari.

La Commissione ha altresì il compito di ricostruire i dati, riferiti agli ultimi cinque anni, relativi alla composizione, ai criteri di nomina e alla remunerazione degli organi amministrativi, alle spese di rappresentanza e di missione, con particolare riferimento al personale direttivo la cui consistenza è rilevata in rapporto col restante personale dipendente. La Commissione, inoltre, acquisisce i dati degli ultimi cinque anni relativi al ricorso a consulenze esterne, con l'indicazione delle specifiche attività richieste e delle modalità di remunerazione, distinguendo tra forme periodiche e forme legate a singoli compiti.

La Commissione dovrà indagare sui rapporti, anche percentuali, tra entrate proprie della società per remunerazione di servizi resi ad utenza ovvero con trasferimenti dell'ente e i costi complessivi, acquisiti per il personale e per consulenti, distinguendo i rapporti per singola categoria di soggetti e per costo complessivo.

Sempre ai sensi dell'articolo 1, i compiti della Commissione sono estesi ai processi di riorganizzazione in atto nel settore oggetto di

indagine e al rispetto della normativa vigente, anche con riferimento alla problematica delle incompatibilità e dei conflitti di interesse degli amministratori e dei dirigenti delle società e degli enti medesimi. La Commissione provvederà, infine, ad accertare i criteri adottati e la congruità delle procedure seguite per la costituzione, gestione e organizzazione delle società, anche con riferimento alle nomine. Ove si rilevino anomalie, dovrà accertare le eventuali responsabilità e le pertinenti cause, anche di ordine normativo, formulando le conseguenti proposte correttive atte a rimuovere tali fenomeni, ovviamente nel rispetto delle competenze costituzionali proprie delle autonomie locali.

I lavori della Commissione devono essere conclusi entro ventiquattro mesi dalla sua costituzione.

I restanti articoli disciplinano la composizione della Commissione, formata da 20 senatori e 20 deputati, nonché l'organizzazione dei suoi lavori, le modalità di svolgimento delle audizioni, le procedure di richiesta di atti e documenti, il relativo regime di pubblicità.

In considerazione dell'importanza e dell'urgenza dell'attività di inchiesta fin qui descritta, auspica un celere e positivo esame della proposta in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA*

La **PRESIDENTE** comunica che è convocata un'ulteriore seduta alle ore 14 di domani, giovedì 3 dicembre.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

#### EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1870

Art. 1

#### **1.100**

**LEPRI**, relatore

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di disciplina di riforma del Terzo settore. Per Terzo settore si intende il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e

realizzano attività di interesse generale, mediante forme di azione volontaria e gratuita, di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi. Non fanno parte del Terzo settore le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le fondazioni bancarie.».

Art. 3

### **3.100**

[LEPRI](#), relatore

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) rivedere e semplificare il procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica, definire le informazioni obbligatorie da inserire negli statuti e negli atti costitutivi, nonché prevedere obblighi di trasparenza e di informazione, anche verso i terzi, attraverso forme di pubblicità dei bilanci e degli altri atti fondamentali dell'ente;».